

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 22
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI
STABILITÀ REGIONALE 2022 (DISPOSIZIONI PER
LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024)

(Bollettino Ufficiale n. 18, del 31.12.2021)

Art. 1

(Programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica)

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di infrastrutture viarie, inclusi quelli dedicati alla mobilità ciclistica, la Giunta regionale approva un elenco triennale di interventi, anche per stralci funzionali, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni prioritari del territorio ligure relativamente ai predetti settori, effettuate di norma con cadenza annuale, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie di finanziamento.

2. La Giunta regionale approva ogni anno un programma annuale nel quale sono ricompresi gli interventi, finanziabili con le risorse effettivamente disponibili al momento dell'approvazione del programma annuale:

a) già inseriti nell'elenco triennale di cui al comma 1, selezionati in base ai criteri definiti nelle linee guida di cui al comma 6;

b) individuati sulla base delle priorità proposte dal Comitato di indirizzo del Fondo strategico regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), approvate dalla Giunta regionale. (6)

3. L'inserimento nell'elenco triennale delle richieste pervenute dai comuni, dalle province e dalla Città metropolitana di Genova non precostituisce titolo al finanziamento delle richieste stesse da parte della Regione Liguria.

4. L'elenco triennale può essere aggiornato in occasione della definizione e approvazione del Programma annuale ovvero ogni qual volta se ne verifichi la necessità connessa a eventi contingenti, a ragioni di urgenza, o sopravvenute disposizioni di legge o a modifica delle fonti di finanziamento.

5. Il Programma annuale può essere aggiornato con l'inserimento di ulteriori interventi ricompresi nell'elenco triennale nel caso in cui, nel corso dell'anno di riferimento, si rendano disponibili risorse finanziarie aggiuntive.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale approva linee guida per la definizione delle modalità di ricognizione dei fabbisogni, della programmazione annuale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica regionale e delle modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti.

7. In prima applicazione del presente articolo, ai fini del comma 6, restano valide le linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2021, n. 336 (Approvazione delle "Linee guida per la definizione della programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica e modalità di erogazione dei relativi finanziamenti regionali") come aggiornate dalla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2021, n. 1122 (Approvazione aggiornamento delle "Linee guida per la definizione della programmazione regionale degli interventi

infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica e modalità di erogazione dei relativi finanziamenti regionali" approvate con la D.G.R. n. 336/2021). (4)

Art. 2

(Fondi per la progettazione del Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza)

1. Al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti al Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte dei comuni della Liguria, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 14 ter, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, è interamente destinato, in via eccezionale, per l'esercizio 2022, al finanziamento rotativo della progettazione comunale relativa ad interventi finanziabili con i fondi PNRR e con il fondo complementare.

Art. 3

(Anticipazione di liquidità a favore dei comuni beneficiari di fondi del PNRR)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere nell'esercizio 2022 anticipazioni di liquidità non onerose da restituirsi entro il 31 dicembre 2022, per un totale complessivo massimo di euro 2 milioni, a favore dei comuni, beneficiari di fondi del PNRR, che presentano i seguenti requisiti:

a) popolazione inferiore a 30.000 abitanti, con priorità per i comuni fino a 5.000 abitanti;

b) avere già presentato richiesta di anticipo prevista nel PNRR.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 quantificati in euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per l'esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2022-2024.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 quantificate in euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per l'esercizio 2022 sono allocate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 200 "Riscossione di crediti di breve termine" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 4

(Primi indirizzi per il nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027)

1. Al fine di favorire il più efficace impiego delle risorse, il presente articolo individua primi indirizzi prioritari per la definizione di progetti, attività e azioni da finanziare nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione attribuisce priorità alle seguenti aree di intervento:

a) sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

b) occupazione giovanile e ricambio generazionale;

c) diffusione dell'attività sportiva;

d) sostenibilità ambientale, promozione dell'efficienza energetica e delle comunità energetiche;

e) politiche della famiglia e sostegno della natalità anche tramite misure di ampliamento della platea dei beneficiari dei voucher nido fino a totale copertura della retta, ove compatibile.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono progettati e realizzati

nell'ambito dei Fondi europei coerenti con le finalità e gli obiettivi dagli stessi perseguiti, favorendo altresì il più possibile l'impiego integrato delle risorse anche con riferimento alle risorse regionali, nonché, laddove compatibile, al Fondo Strategico Regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2020, n. 8 (Misure urgenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19))

1. L'articolo 3 della l.r. 8/2020 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 3

(Prestito agevolato)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del “Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra – Ponte di Ceparana” previsto e finanziato dal “Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020” di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 e alla delibera CIPE n. 98/2017, a fronte del credito vantato dalla Provincia della Spezia nei confronti del Ministero, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un prestito agevolato non oneroso a favore della Provincia della Spezia, in qualità di soggetto attuatore, fino ad un ammontare complessivo di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), da erogarsi, in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, in tre annualità: euro 1.000.000,00 (un milione/00) nell'anno 2022, euro 1.000.000,00 (un milione/00) nell'anno 2023 ed euro 1.000.000,00 (un milione/00) nell'anno 2024.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere restituiti senza oneri come segue:

a) euro 1.000.000,00 (un milione/00), anche a tranches, in base ai riversamenti da parte del Ministero e comunque entro il 31 dicembre 2023;

b) euro 1.000.000,00 (un milione/00), anche a tranches, in base ai riversamenti da parte del Ministero e comunque entro il 31 dicembre 2024;

c) euro 1.000.000,00 (un milione/00) entro il 31 dicembre 2025.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l'esercizio 2023, in euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l'esercizio 2024 ed euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l'esercizio 2025, sono allocate al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine” del bilancio di previsione 2022-2024.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l'esercizio 2022, in euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l'esercizio 2023 ed euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2022-2024. ”.

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

1. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ 8 ter. Dall'anno 2022 il termine di cui al comma 8 è così determinato:

a) ventiquattro mesi decorrenti dalla data di assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni;

b) diciotto mesi decorrenti dalla data di assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

c) dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. ”.

2. Al comma 9 dell'articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ al comma 8 e 8 bis ”, sono sostituite dalle seguenti: “ ai commi 8, 8 bis e 8 ter ”.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure))

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2021, è sostituito dal seguente:

“ 1. Per l'esercizio 2021, il Fondo politiche sociali, Missione 12, Programmi 7 e 8 finanzia azioni a favore delle Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, aventi sede legale in Liguria, delle articolazioni e circoli affiliati ad Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modificazioni e integrazioni, aventi sede in Liguria, delle società di mutuo soccorso iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese, aventi sede in Liguria, attraverso modalità definite dalla Giunta regionale per un ammontare pari a euro 200.000,00. ”.

2. All'articolo 13 della l.r. 13/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“ 1. Al fine di garantire la completa e tempestiva copertura finanziaria degli interventi prioritari ed indifferibili del “Sistema Acquedotto Roja”, la Regione, in qualità di Soggetto Attuatore, partecipa per l'importo complessivo di euro 5.800.000,00 (cinquemilionitocentomila/00) a valere sul Fondo Strategico Regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, di cui:

a) euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00) per la realizzazione del Lotto B0 “Imperia: da Borgo Prino a Parco Urbano”;

b) euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00) per la

realizzazione dei lotti B2 “Da Galleria Galeazza a Diano Marina, Via Torino”, C0 “Diano Marina - San Bartolomeo” e C1.2 “Andora.””;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“ 1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l’intervento denominato “Realizzazione di Pista Ciclopedonale aree ex sedime dismessa Linea Ferroviaria Genova – Ventimiglia - Tratto insistente sul territorio del Comune di Andora”, già finanziato a valere sul Fondo Strategico Regionale, è soggetto alle tempistiche di realizzazione previste dalle norme statali relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). ”;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“ 2. L’importo di cui al comma 1 costituisce finanziamento marginale, per cui la Regione interviene successivamente all’apporto delle amministrazioni comunali interessate. La Regione riduce il proprio apporto dell’importo pari ai ribassi d’asta realizzati a seguito dell’aggiudicazione definitiva degli appalti delle opere di cui al comma 1, fino al totale del valore dell’importo medesimo. ”;

d) il comma 4, è abrogato.

3. Il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 13/2021, è sostituito dal seguente:

“ 1. Al fine di sostenere le attività delle associazioni di promozione sociale che operano storicamente nell’ambito della tutela e promozione dei diritti dei mutilati, degli invalidi e della disabilità, iscritte negli appositi registri e aventi sede in Liguria, alle medesime è destinata una quota delle risorse allocate alla Missione 12 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, pari a euro 50.000,00 per l’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023. ”.

Art. 8

(Programmazione regionale degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di rigenerazione urbana, la Giunta regionale approva un elenco triennale di ambiti di intervento sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni prioritari del territorio ligure, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie di finanziamento.

2. La Giunta regionale approva entro il mese di ottobre di ciascun anno un Piano annuale nel quale sono ricompresi gli interventi già inseriti nell’elenco di cui al comma 1, selezionati sulla base dei criteri definiti nelle linee guida di cui al comma 6, finanziabili con le risorse effettivamente disponibili al momento dell’approvazione del Piano annuale.

3. L’inserimento nell’elenco delle richieste pervenute non precostituisce titolo al finanziamento delle richieste stesse da parte della Regione Liguria.

4. L’elenco di cui al comma 1, aggiornato di norma con cadenza annuale, può essere altresì aggiornato qualora se ne verifichi la necessità connessa a eventi contingenti, a sopravvenute disposizioni di legge o a modifica delle fonti di finanziamento.

5. Il Piano annuale può essere aggiornato con l’inserimento di ulteriori interventi ricompresi nell’elenco qualora, nel corso dell’anno di riferimento, si rendano disponibili risorse finanziarie aggiuntive.

6. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, la Giunta

regionale approva apposite linee guida per la definizione delle modalità di ricognizione dei fabbisogni, della programmazione degli interventi e delle modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti.

7. In prima applicazione del presente articolo, ai fini del comma 6, restano validi gli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 369 (Indirizzi per la definizione del Programma Regionale di Rigenerazione Urbana (PRRU) e del Piano degli Interventi ai sensi della l. 145/2018 art. 1 comma 135 lett. c) e c ter) per il finanziamento di interventi di edilizia pubblica e rigenerazione urbana).

Art. 9

(Anticipazione di liquidità ad Azienda Regionale territoriale per l’Edilizia (ARTE) Imperia)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un’anticipazione di liquidità non onerosa a favore dell’ARTE di Imperia per il “Programma di riqualificazione urbana nel Comune di Vallecrosia” finalizzato all’acquisto di otto alloggi a libero mercato da destinare all’edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), finanziato nell’ambito del “Programma Nazionale Edilizia Abitativa”, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009.

2. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa nella misura massima di euro 600.000,00 (seicentomila/00) e deve essere restituita alla Regione entro il 31 dicembre 2022.

3. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificate in euro 600.000,00 (seicentomila/00) per l’esercizio 2022, sono allocate al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del bilancio di previsione 2022-2024.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 600.000,00 (seicentomila/00) per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 1 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 10

(Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))

1. Al comma 4 ter dell’articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “ Per l’anno 2022 la quota riservata è pari a euro 1.500.000,00. ”.

Art. 11

(Modifica alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))

1. Al comma 12 dell’articolo 16 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ somma di euro 280.000,00 ”, sono sostituite dalle seguenti: “somma di euro 296.000,00”.

Art. 12

(Ufficio del sito UNESCO “Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)”)

1. La Regione è autorizzata a partecipare alle spese per il

funzionamento dell'Ufficio del Sito UNESCO "Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)" costituito in attuazione dell'Accordo di Programma stipulato in data 1 agosto 2016 tra Regione Liguria, Ministero dei Beni e le Attività Culturali, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Comune di Porto Venere anche in qualità di Ente gestore del Parco Naturale regionale di Porto Venere, comuni rientranti nel sito UNESCO e nella buffer zone per la tutela, la gestione e lo sviluppo equo, condiviso e sostenibile del sito – paesaggio culturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione trasferisce al Comune di Porto Venere le necessarie risorse nel limite massimo di euro 15.840,00 (quindicimilaottocentoquaranta/00) annui.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati nel limite di euro 15.840,00 (quindicimilaottocentoquaranta/00) per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 3 si provvede con i relativi bilanci.

Art. 13

(Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento (ALISEO) e disposizioni di adeguamento))

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 25/2018, è soppressa.

Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale))

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

“ b) orientamento, ivi compreso l'orientamento professionale e l'organizzazione delle specifiche iniziative regionali attinenti alla materia; ”;

b) la lettera d), è soppressa.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, sono trasferite da ALISEO ad ALFA un'unità di personale di categoria D e un'unità di personale di categoria C, in possesso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, che conservano la posizione giuridica e il trattamento economico, ivi compresa l'anzianità già maturata all'atto del trasferimento.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 83.976,88 (ottantatremilanovecentosettantasei/88) per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 3 si provvede con i

relativi bilanci.

5. Le quote di risorse POR FSE 2014-2020 destinate al finanziamento delle funzioni di cui al comma 1 sono riassegnate unitamente ai progetti, da ALISEO ad ALFA.

Art. 15

(Modifica alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici))

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 27/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 4 bis

(Conciliazioni stragiudiziali)

1. Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), è possibile sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico, anche a definizione di contenziosi pendenti, mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dal comune, acquisito il parere favorevole dell'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali), se esistente, e previa autorizzazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale definisce le procedure per l'accertamento degli usi civici e per le conciliazioni stragiudiziali nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

3. La conciliazione di cui al comma 1 è conclusa sulla base di una perizia di stima di cui all'articolo 4, comma 3, che tenga conto dei parametri economici, definiti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione.

4. L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione del bene tiene conto del valore di riferimento di cui al comma 3, incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno. All'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'ottanta per cento.

5. Ove il terreno, durante l'occupazione, sia stato impiegato per lo svolgimento di attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali di valore pari al sei per cento dell'utile lordo, derivante dalle predette attività, rapportabile al terreno stesso.

6. La conciliazione può prevedere la cessione all'occupante del bene sdemanializzato, per un corrispettivo ulteriore pari al valore determinato ai sensi del comma 3. Se il soggetto con il quale è conclusa la conciliazione era entrato in possesso del bene in virtù di un titolo, ancorché non valido per la presenza dell'uso civico, il valore è calcolato detraendo quanto a suo tempo pagato al comune per l'acquisto del bene. All'importo così determinato è applicato un abbattimento del 65 per cento.

7. L'abbattimento previsto al comma 4 è aumentato al 90 per cento per i periodi di occupazione anteriori al 1950 e al 100 per cento per quelli anteriori al 1924. Gli abbattimenti previsti ai commi 4 e 6 possono essere aumentati, rispettivamente, fino al 90

per cento e all'80 per cento, se il soggetto che conclude la conciliazione si impegna ad impiegare il bene per attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale.

8. Se la conciliazione prevede la concessione del bene demaniale all'occupante, il relativo canone non è inferiore a quello calcolato sulla base dei parametri di cui al comma 3.

9. Le somme introitate dal comune a seguito delle conciliazioni stragiudiziali riguardanti terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività del comune o della collettività dell'amministrazione separata dei beni di uso civico se costituita. ”.

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:

“ I proventi derivanti dall'eventuale cessione a titolo oneroso delle stesse da parte della Regione a soggetti terzi sono destinati al finanziamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge. ”.

2. Al comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ esclusivamente per motivi di sicurezza ”, sono soppresse.

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 5 bis della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace))

1. L'articolo 5 bis della l.r. 28/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 5 bis

(Cessione a titolo gratuito e sostegno all'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari)

1. La cessione a titolo gratuito di apparecchiature e materiali sanitari dismessi o il sostegno all'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari è effettuata in favore di strutture sanitarie operanti in Paesi in via di sviluppo o in ritardo di sviluppo o in transizione che presentino le necessarie caratteristiche per l'utilizzo delle apparecchiature e dei materiali stessi, tramite associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo iscritte nel registro regionale del Terzo settore di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per l'anno 2022 nel limite di euro 16.000,00 (sedecimila/00) mediante riacquisizione a bilancio regionale e rifinanziamento delle economie disponibili presso FILSE sulle risorse già assegnate ai sensi della presente legge.”.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 16.000,00 (sedecimila/00) per l'esercizio 2022, sono allocate al Titolo 03 “Entrate extratributarie”,

Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 16.000,00 (sedecimila/00) per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 19 “Relazioni Internazionali”, Programma 1 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 18

(Modifica alla legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 (Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio))

1. L'articolo 1 della l.r. 20/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 1

(Misura incentivante la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni concorrono al sistema gestionale di ambito versando alla Regione 5,00 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato residuo, eccedente la percentuale del 35 per cento in peso rispetto al totale del rifiuto prodotto per l'annualità di riferimento.

2. La misura di cui al comma 1 è applicata annualmente secondo indirizzi e specifiche modalità operative definiti dalla Giunta regionale.

3. Le risorse derivanti annualmente dall'applicazione della misura di cui al comma 1 confluiscono nel bilancio regionale in entrata e sono destinate al finanziamento dei programmi comunali per lo sviluppo della raccolta differenziata.

4. Il mancato versamento dell'onere di cui al comma 1 nel termine stabilito con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2 determina l'esclusione dai finanziamenti regionali per i due anni seguenti.

5. La misura di cui al comma 1 trova applicazione a decorrere dall'anno 2022 sui dati dell'anno precedente.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 550.000,00 (cinquecentocinquanta/00) per l'esercizio 2022 e in euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, sono allocate al Titolo 03 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati nel limite di euro 550.000,00 (cinquecentocinquanta/00) per l'esercizio 2022 e nel limite di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 “Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 3 si provvede con i relativi bilanci.

Art. 19

(Rideterminazione dotazione organica della Giunta

regionale)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3 bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e successive modificazioni e integrazioni, a completamento del piano occupazionale previsto nell'ambito del potenziamento dei Centri per l'impiego regionali intrapreso nel 2021, la dotazione organica della Giunta regionale è ulteriormente incrementata per euro 1.718.125,90, a far data dall'1 gennaio 2022 fino a concorrenza dell'onere complessivo di spesa pari a euro 10.346.003,95 di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74 (Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro), allocata alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, lettera b), della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, si procede alla conseguente ridefinizione della dotazione organica della Giunta regionale nelle categorie e nei profili professionali corrispondenti alle assunzioni da destinare ai Centri per l'impiego della Regione Liguria, nel rispetto dell'incremento massimo del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.718.125,90 (unmilionesettecentodiciottocentoventicinquemila/90) per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 3 si provvede con i relativi bilanci.

*Art. 20**(Sostegno all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova)*

1. La Regione sostiene il processo di statizzazione dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova previsto dall'articolo 22 bis della legge 21 giugno 2017, n. 96 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2022 ad attribuire un contributo pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

5. La Giunta regionale può contribuire alle attività dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova anche mediante finanziamento di progetti specifici di attività formative o di valorizzazione culturale nei limiti delle risorse presenti a bilancio.

*Art. 21**(Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))*

1. Al comma 2 dell'articolo 5 bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole: " , di durata almeno triennale ", sono soppresse;

b) alla lettera c), le parole: " , almeno triennale ", sono soppresse.

*Art. 22**(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull'assunzione agli impieghi regionali))*

1. All'articolo 6 della l.r. 15/1996 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, le parole: " da espletare anche mediante l'utilizzo di computer ", sono sostituite dalle seguenti: " da effettuarsi preferibilmente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali ";

b) alla fine della lettera b) del comma 2, sono aggiunte le parole: " da effettuarsi preferibilmente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali ";

c) alla fine della lettera c) del comma 2, sono aggiunte le parole: " da effettuarsi facoltativamente mediante svolgimento in videoconferenza ";

d) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

" 3 bis. Il bando di concorso per il personale da inquadrare nelle categorie C, D e per l'accesso alla dirigenza può prevedere nell'ambito dell'eventuale preselezione ovvero delle prove scritte o orali, la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla specificità della posizione da ricoprire, individuata nell'ambito dell'intera gamma di metodologie e tecniche offerte dagli esperti del settore (test psico-attitudinali, test per la rilevazione del potenziale, colloqui motivazionali, colloqui di gruppo, ecc.).

3 ter. La predisposizione delle prove attitudinali può avvenire con le seguenti modalità:

a) da parte della commissione giudicatrice, integrata eventualmente in qualità di membro aggiunto, da un esperto in materia di selezione del personale;

b) da parte di soggetti terzi, specializzati e qualificati in materia di selezione del personale, d'intesa con la commissione giudicatrice in ordine ai criteri di valutazione e alle modalità di svolgimento della prova in relazione alla specifica posizione da ricoprire.

3 quater. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 3 bis, per i profili qualificati dall'amministrazione ad alta specializzazione tecnica, può essere prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche della posizione bandita, ai fini dell'ammissione a

successive fasi concorsuali. Il punteggio dei titoli e dell'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, può concorrere, in misura non superiore ad un terzo, alla formazione del punteggio finale.

3 quinquies. Nelle procedure concorsuali indette dalla Regione Liguria per il personale da inquadrare nelle categorie C e D possono essere esentati dalla prova preselettiva i candidati che nel biennio precedente alla scadenza del bando di concorso abbiano prestato almeno dodici mesi di effettivo servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Regione Liguria con inquadramento nelle categorie e profili professionali oggetto del concorso.

3 sexes. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 3 quinquies possono, altresì, essere esentati dalla prova preselettiva i candidati che nel biennio precedente alla scadenza del bando di concorso abbiano prestato almeno dodici mesi di effettivo servizio con contratto di lavoro subordinato presso Società "in house" operanti presso la Regione Liguria con inquadramento in categorie o aree corrispondenti a quelle oggetto del concorso come individuate dalle vigenti disposizioni in materia.".

Art. 23

(Formazione autotrasportatori)

1. La Regione, al fine di favorire l'aumento del personale qualificato e l'occupazione di coloro che partecipano a corsi di formazione per il rilascio delle patenti di categoria superiore offre agevolazioni formative per la frequenza dei suddetti corsi.

2. L'attivazione delle misure di cui al comma 1 avviene attraverso l'utilizzo delle economie del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Art. 24

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private))

1. Al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 9/2017 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: " su richiesta dell'interessato presentata entro ", sono aggiunte le seguenti: " e non oltre ".

Art. 25

(Proroga dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie a seguito di istanza di rinnovo)

1. Gli accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie per i quali siano state presentate istanze di rinnovo, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della l.r. 9/2017 e successive modificazioni e integrazioni, nel periodo intercorrente tra 31 gennaio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) si intendono prorogati fino alla data del rilascio del provvedimento finale di rinnovo o di diniego e comunque non oltre due anni dalla data di scadenza dell'accreditamento stesso.

Art. 26

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

" Articolo 27 bis

(Attribuzione all'IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri)

1. Le funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri sono assunte dall'IRCCS Istituto Giannina Gaslini a decorrere dal 1° luglio 2022.

2. Il personale adibito all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in servizio alla data del 31 dicembre 2021 presso le Aziende Socio Sanitarie Liguri, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché con contratto a tempo determinato fino alla scadenza prevista, è trasferito dalle Aziende Socio Sanitarie Liguri all'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, a far data dal 1° luglio 2022, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni.

3. La dotazione organica dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini è conseguentemente rideterminata, a far data dal 1° luglio 2022, tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito ai sensi del comma 2, con corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche da parte delle Aziende di provenienza del personale.

4. Al personale trasferito è attribuito il trattamento economico accessorio spettante al personale dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini. Dal 1° luglio 2022, per il personale di cui al periodo precedente, cessano gli incarichi di funzione, nonché le eventuali indennità comunque denominate, fatta salva la facoltà di nuova attribuzione secondo la disciplina contrattuale applicata al personale dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini.

5. Sulla base del numero dei dipendenti oggetto del trasferimento sono incrementati i fondi delle pertinenti aree contrattuali presso l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, con corrispondente e analoga riduzione presso le Aziende di provenienza.

6. Le porzioni del patrimonio immobiliare destinate alle funzioni di cui al comma 1 restano nella proprietà delle Aziende Socio Sanitarie Liguri e sono assegnate in comodato d'uso gratuito all'IRCCS Istituto Giannina Gaslini secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui al comma 9, lettera a). I beni strumentali sono parimenti assegnati in comodato d'uso gratuito la cui durata è stabilita dagli accordi tra le parti.

7. Nella definizione del riparto delle risorse annuali del Fondo Sanitario Regionale, la Regione tiene conto degli effetti del trasferimento di funzioni di cui al presente articolo, ad invarianza del finanziamento complessivo definito per l'esercizio di riferimento.

8. Nelle more del trasferimento definitivo e fino al 30 giugno 2022, le Aziende sono autorizzate a usufruire del 50 per cento delle risorse attribuite per le funzioni di cui al comma 1, fatte salve eventuali deroghe stabilite dalla Giunta regionale per particolari necessità.

9. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente articolo:

a) definisce i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché, con riferimento al patrimonio immobiliare di cui al comma 6, la durata del comodato d'uso gratuito;

b) fissa le modalità per la ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni

e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali alla data del 30 giugno 2022 con riferimento alle funzioni da trasferire ai sensi del comma 1.

10. Alla data del 1° luglio 2022 l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini succede nelle attività, nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri relativi alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1.

11. Il contenzioso derivante dalle funzioni e attività di cui al comma 1, svolte fino alla data del 30 giugno 2022 e i relativi oneri, rimangono in capo a ciascuna Azienda Socio Sanitaria che vi provvede con propri fondi.

Art. 27 ter

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria valuta l'attuazione e i risultati ottenuti dalle disposizioni di cui alla presente legge concernenti l'attribuzione all'IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore dell'articolo 27 bis e con successiva periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle disposizioni di cui al citato articolo 27 bis, fornendo in particolare risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) i risultati ottenuti nel perseguimento dell'obiettivo di fornire una risposta più qualificata ai bisogni assistenziali e di cura dei pazienti pediatrici anche in termini di riduzione dei tempi delle liste di attesa;

b) i risultati ottenuti con riferimento al dato della mobilità passiva dei pazienti;

c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi.

2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.”.

2. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 81 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“b ter) etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e degli integratori alimentari.”.

Art. 27

(Interventi a favore dell'accoglienza e l'accompagnamento in mare di disabili)

1. Al fine di sostenere le attività degli enti del terzo settore iscritti negli appositi registri e aventi sede in Liguria, che gestiscono progetti per l'accoglienza e l'accompagnamento in mare dei disabili, ai medesimi è destinata una quota delle risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'esercizio 2022 del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 28

(Incremento straordinario di risorse umane presso A.Li.Sa.

per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria))

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui articolo 3, comma 2, lettera i), della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, A.Li.Sa. definisce il fabbisogno straordinario di risorse umane, da acquisire dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativamente a numero, qualifica, profilo professionale e categoria.

2. Le risorse umane di cui al comma 1, previa valutazione di congruità, sono distaccate con decreto del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di appartenenza presso A.Li.Sa.

Art. 29

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 17/2016)

1. Alla fine della lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “ , nonché:

1) la definizione del fabbisogno delle singole ASL per tipologia di prestazioni e modalità di assistenza;

2) la definizione del volume massimo delle prestazioni erogabili nel territorio ASL distinto per tipologia e modalità di assistenza anche in relazione alla capacità produttiva delle singole ASL;

3) la definizione del budget da assegnare annualmente alle singole ASL suddiviso per tipologia di prestazioni e modalità di assistenza ed eventuali variazioni”.

Art. 30

(Misure regionali per l'attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Sanità, l'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) di cui alla l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per gli anni 2022-2023, ad utilizzare una quota del Fondo sanitario regionale annualmente assegnata alla stessa per costituire il Fondo per anticipazione di cassa per l'attuazione del PNRR Sanità, da utilizzare quale anticipazione in termini di cassa, non onerosa, rispetto ai contributi provenienti dal Ministero della Salute. (1)

2. Il Fondo per anticipazione di cassa, quantificato nel limite massimo del 10 per cento dell'importo assegnato alla Regione Liguria dal decreto ministeriale di riparto delle risorse PNRR Sanità, relativamente alla Missione 6, Component 1- Case della Comunità e Ospedali della Comunità- viene erogato, in termini di cassa, in relazione al fabbisogno finanziario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, che ne effettuano l'integrale restituzione entro il 30 novembre di ciascuno degli esercizi 2022 e 2023. (2)

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina la quantificazione del Fondo, le modalità di utilizzazione dello stesso e della restituzione delle anticipazioni, nonché le modalità di rendicontazione.

4. Al fine di rafforzare l'offerta di assistenza sanitaria territoriale finalizzata al contenimento della pandemia e alla lotta contro il COVID-19 e di dare attuazione a quanto previsto alla Missione 6 “Salute” del PNRR, la ASL 3 “Genovese”, verificatene le condizioni e i presupposti con il soggetto

proprietario, è autorizzata a procedere all'acquisizione in proprietà della porzione necessaria del complesso denominato "Ex ospedale psichiatrico di Quarto" in Genova.

5. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale per l'esercizio 2022 nel limite di euro 4.918.602,50 (quattromilioninovecentodiciottomilaseicentodie/50) a favore della ASL 3 a valere sul Fondo Strategico Regionale.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5, quantificati in euro 4.918.602,50 (quattromilioninovecentodiciottomilaseicentodie/50) per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 5 "Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 31

(Trasferimento di risorse a F.I.L.S.E. S.p.A. per la partecipazione ad un fondo di investimento immobiliare finalizzato alla riqualificazione dell'edificio Hennebique)

1. Per lo sviluppo dell'ambito territoriale strategico di rilievo regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018) e successive modificazioni e integrazioni, F.I.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a partecipare ad un fondo di investimento immobiliare insieme ad almeno un investitore pubblico nazionale qualificato finalizzato alla riqualificazione dell'edificio Hennebique.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione conferisce a F.I.L.S.E. S.p.A. nell'anno 2022 risorse per un importo pari a euro 20.000.000,00.

3. F.I.L.S.E. S.p.A. partecipa al fondo di cui al comma 1 a parità di condizioni con gli altri investitori pubblici nazionali qualificati e comunque con redditività attesa non inferiore alla redditività attesa da investitori privati in economia di mercato.

4. Ai fini della copertura dei costi sostenuti da F.I.L.S.E. S.p.A., attinenti la strutturazione finanziaria dell'operazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e la gestione ed il monitoraggio della partecipazione al fondo di investimento, sono impiegate risorse derivanti dalla redditività del fondo medesimo, con un massimale dell'1 per cento dell'investimento.

5. A conclusione dell'operazione finanziaria, la Regione impartisce indirizzi a F.I.L.S.E. S.p.A. sul reimpiego delle risorse derivanti dal disinvestimento.

6. F.I.L.S.E. S.p.A. è tenuta a presentare ogni anno alla Giunta regionale una relazione sulla partecipazione al fondo di investimento che è trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

7. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il trasferimento dei fondi all'esito della positiva verifica da parte di F.I.L.S.E. S.p.A. delle condizioni dell'investimento.

7 bis. Le eventuali economie derivanti dall'operazione di cui al presente articolo sono riacquisite al bilancio regionale e vincolate a investimenti anche tramite FILSE s.p.a.. Nell'ambito di dette economie una quota è destinata preliminarmente all'eventuale rafforzamento patrimoniale di FILSE s.p.a., che viene autorizzato fin d'ora nel limite massimo di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00). (7)

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1

"Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022- 2024.

Art. 32

(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " e le province ", sono sostituite dalle seguenti: " , le province e i comuni ".

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

Art. 33

(Modifica all'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. Dopo il comma 1 ter 1 dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

" 1 ter 2. La Regione, ai sensi dell' articolo 61, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, con proprio regolamento, a dettare la disciplina delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica. ".

Art. 34

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

1. Il comma 4 bis dell'articolo 34 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

" 4 bis. Per le attività inerenti il controllo e la vigilanza dell'ambiente marino e costiero e delle acque interne ARPAL può avvalersi dell'Osservatorio Ligure marino per la Pesca e l'Ambiente (OLPA) anche, previo assenso della Giunta regionale, attraverso una compartecipazione al medesimo Osservatorio. ".

Art. 35

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture))

1. Alla l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole: " decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni ", sono sostituite dalle seguenti: " decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni ";

b) al comma 2 dell'articolo 8, le parole: " struttura regionale competente in materia di gare e contratti ", sono sostituite dalle seguenti: " struttura competente in materia di Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) ";

c) al comma 1 dell'articolo 9, le parole: " procedimento di cui all'articolo 10 ", sono sostituite dalle seguenti: " procedimento di cui all'articolo 31 ";

d) al comma 1 dell'articolo 13, le parole: " Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) ", sono sostituite dalla seguente: " SUAR ";

e) dopo il comma 3 dell'articolo 13, è inserito il seguente:

" 3 bis. Il Direttore generale cui fa capo la SUAR disciplina le modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici e delle commissioni tecniche incaricate dell'istruttoria ai fini delle indizioni delle gare. ";

f) il comma 1 dell'articolo 17, è sostituito dal seguente:

" 1. Il contratto è stipulato non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. ";

g) al comma 1 dell'articolo 19, la parola: "contengono", è sostituita dalle seguenti: "possono contenere";

h) il comma 1 dell'articolo 21, è sostituito dal seguente:

" 1. Ai procedimenti contrattuali aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del codice dei contratti pubblici. ";

i) i commi 2 e 3 dell'articolo 21, sono abrogati;

j) il comma 4 bis dell'articolo 24, è sostituito dal seguente:

" 4 bis. Gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36 del codice dei contratti pubblici sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di economato. "

2. Nel testo della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " competente in materia di gare e contratti ", sono sostituite dalle seguenti: " competente in materia di SUAR "

Art. 36

(Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale))

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

" b) gli Uffici di statistica della Città metropolitana di Genova, delle province, dei comuni, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria e ogni altro ufficio di statistica facente parte del Sistema statistico nazionale, di seguito SISTAN, operante sul territorio regionale; "

2. Alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "favorire l'avvio di", sono inserite le seguenti: "studi e";

b) dopo la parola: " indagati ", sono inserite le seguenti: " , anche attraverso accordi e collaborazioni con istituti universitari ed enti di ricerca pubblici e privati "

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), le parole: " due dirigenti designati ", sono sostituite dalle seguenti: " un Dirigente designato ";

b) la lettera d bis), è soppressa;

c) dopo la lettera d ter), sono inserite le seguenti:

" d quater) il Dirigente della struttura regionale competente in

materia di informatica;

d quinquies) due rappresentanti degli uffici di statistica degli enti territoriali designati da Anci Liguria; "

d) le lettere e) ed f), sono soppresse;

e) la lettera h), è sostituita dalla seguente:

" h) un rappresentante designato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria nell'ambito dei propri uffici di statistica; "

4. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

" g bis) elabora, entro tre mesi dall'insediamento, un documento di durata triennale contenente le linee guida relative ai fabbisogni informativi e agli obiettivi da raggiungere relativamente alla diffusione e all'utilizzo dei dati statistici nell'ambito del SISTAR. Tale documento si raccorda ai documenti di programmazione regionale ed è aggiornato annualmente. "

5. All'articolo 8 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d ter) del comma 1, è aggiunta la seguente:

" d quater) un ricercatore in materie economico-statistiche individuato dal Direttore generale regionale competente in materia di statistica tra gli enti pubblici di ricerca di rilievo nazionale previo accordo con il medesimo ente. ";

b) al comma 6, le parole: " lettere d bis) e d ter) ", sono sostituite dalle seguenti: " lettere d bis), d ter) e d quater) "

6. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " sentito il Comitato della programmazione, ", sono soppresse.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 80.000,00 (ottantamila/00) per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 8 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 7 si provvede con i relativi bilanci.

Art. 37

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))

1. Alla l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 28 bis, è inserito il seguente:

" Articolo 28 ter

(Fondo Regionale Integrativo Trasporti)

1. E' istituito il Fondo Regionale Integrativo Trasporti costituito dalle risorse regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico, regionale e locale, di cui all'articolo 4, il cui ammontare è determinato ogni anno dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria con la legge regionale di bilancio. ";

b) dopo il comma 1 quater dell'articolo 29, sono aggiunti i seguenti:

" 1 quinquies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre, ad esclusione del

trasporto ferroviario, affidati con qualsiasi modalità ai sensi della presente legge, sono ripartite tra gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), secondo le quote percentuali di seguito indicate:

a) Ambito Territoriale di Imperia (ex Bacino I): 8,9743 per cento;

b) Ambito Territoriale di Savona (ex Bacino S): 11,2189 per cento;

c) Ambito Territoriale di Genova (ex Bacini GU e TG) ambito urbano di Genova: 53,7126 per cento e ambito extraurbano: 13,7609 per cento;

d) Ambito Territoriale della Spezia (ex Bacino L): 12,3333 per cento.

1 sexies. Le disposizioni di cui al comma 1 quater si applicano nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 quinquies. ”.

2. Per il bilancio 2022-2024 il Fondo Regionale Integrativo Trasporti di cui al comma 1, lettera a), è determinato in:

- euro 36.617.563,22 per l'esercizio 2022 di cui euro 18.454.121,50 allocati alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", Titolo 1 "Spese correnti" ed euro 18.163.441,72 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti";

- euro 35.647.563,22 per l'esercizio 2023 di cui euro 17.484.121,50 allocati alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario, Titolo 1 "Spese correnti" ed euro 18.163.441,72 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti";

- euro 35.767.563,22 per l'esercizio 2024 di cui euro 17.604.121,50 allocati alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario, Titolo 1 "Spese correnti" ed euro 18.163.441,72 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 38

*(Modiche alla legge regionale 3 maggio 2021, n. 6
(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36))*

1. L'articolo 10 della l.r. 6/2021, è abrogato.

2. All'articolo 13 della l.r. 6/2021, dopo le parole: " e integrazioni ", sono inserite le seguenti: " nel rispetto comunque delle prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento della Costa regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2000, n. 64 ”.

Art. 39

*(Modifica alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 14
(Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale))*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 14/2021, è sostituito dal seguente:

“ 1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "e i)" è inserito il seguente periodo: "escludendo dal divieto relativo alla lettera i) gli alvei di piena ordinaria ed eccezionale nella parte in secca, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia paesaggistica, ambientale e idraulica, e mantenendo fermo tale divieto nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, nonché nei bacini interessati da eventuali divieti temporanei legati a situazioni di allerta di protezione civile, ”.

Art. 40

(Fondo estinzione ammortamenti pregressi del Servizio Sanitario Regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Aziende, IRCCS ed Enti del SSR le risorse necessarie per l'estinzione anticipata dell'importo relativo al ricalcolo degli ammortamenti ante 2012, rappresentato nei bilanci delle stesse ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 8036-P-25/3/2013, applicativa del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione delle spese per l'anno 2022 un Fondo destinato alle Aziende, IRCCS ed Enti del Servizio Sanitario Regionale dell'importo di euro 1.050.000,00 (unmilionececinquantamila/00) nell'ambito della Missione 13 "Tutela della Salute", Titolo II "Spese in conto capitale", Programma 004 "Servizio sanitario regionale – Ripiano disavanzi sanitari".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.050.000,00 (unmilionececinquantamila/00) per l'anno 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 4 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 41

(Norma di proroga)

1. La durata del cronoprogramma, di cui all'articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata al 31 dicembre 2022.

Art. 42

(Disposizioni transitorie per gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani)

1. Nelle more della definizione della disciplina organica regionale in materia di gestione rifiuti, finalizzata alla strutturazione del servizio di gestione rifiuti per l'intero ambito regionale, le province, la Città metropolitana di Genova o i comuni già individuati come capofila dei rispettivi bacini negli atti di pianificazione vigenti dispongono entro il 31 dicembre 2022 gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani relativi ai bacini individuati dalla pianificazione provinciale e metropolitana.

2. In ogni caso gli affidamenti di cui al comma 1 devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria d'ambito regionale.

3. I comuni possono mantenere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, gli affidamenti del servizio di gestione integrata rifiuti esistenti disposti per il solo territorio di competenza per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2022. (5)

4. Non sono consentiti nuovi affidamenti da parte di singoli comuni limitatamente al territorio di competenza.

Art. 43

*(Modifica alla legge regionale 28 ottobre 2021, n. 16
(Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 44
(Ordinamento della professione di guida alpina))*

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 16/2021, è inserito il seguente:

“ Articolo 6 bis

(Sospensione dell'applicazione fino a verifica di proporzionalità)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non trovano applicazione fino all'esperimento e al positivo esito della procedura di valutazione di proporzionalità prevista dagli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni).

2. Nelle more della conclusione della procedura di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione gli articoli 3 e 7 della l.r. 44/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. ”.

Art. 44

(Contributo ai consorzi di difesa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38))

1. Ai consorzi di difesa di cui all'articolo 11 del d.lgs. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è concesso per l'anno 2022 un contributo di euro 30.000,00, nei limiti stabiliti dal regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al fine di promuovere la stipula di una polizza ad adesione volontaria per gli allevatori per coprire i costi di smaltimento delle carcasse dei capi morti nonché al fine di promuovere la stipula di una polizza ad adesione volontaria per la altre finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)) e successive modificazioni e integrazioni. (3)

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 (trentamila/00) per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 45

(Contributo straordinario alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo)

1. Alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, sostenuta dalla Regione in via ordinaria ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) e successive modificazioni e integrazioni, in quanto istituzione concertistico-orchestrale disciplinata dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), è concesso per l'anno 2022 un contributo straordinario di euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo,

quantificati in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 46

(Modifica alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria))

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“ a) da euro 100,00 a euro 600,00 in caso di circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati; ”.

Art. 47

(Modifica alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“ i) da euro 100,00 a euro 600,00 per il transito con mezzi motorizzati nei casi non consentiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3; ”.

Art. 48

(Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il Fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ 1 bis. Nel caso in cui, nel corso della Legislatura, il Consigliere non eserciti l'opzione per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione pubblica di appartenenza in luogo dell'indennità corrisposta ai Consiglieri regionali, nel periodo intercorrente tra l'atto di proclamazione e la data della prima seduta consiliare, qualora non coincidenti, al Consigliere spetta una quota dell'indennità di carica commisurata alla retribuzione in godimento presso la medesima amministrazione d'appartenenza percepita all'atto del collocamento d'ufficio in aspettativa al momento della proclamazione. Tale quota è liquidata alla cessazione dal mandato. ”.

2. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ 50 per cento ”, sono sostituite con le parole: “ 70 per cento ”.

Art. 49

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))

1. All'articolo 8 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 3, è abrogata;

b) alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo:

“ Le risorse determinatesi in relazione agli effetti degli abrogati commi 1 ter dell'articolo 23 bis e 4 bis dell'articolo 24 ter, secondo periodo, della presente legge, sono ripartite e assegnate entro il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello di

approvazione del rendiconto per l'esercizio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione. ”.

2. Alla fine del comma 6 quinquies dell'articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “ e tenuto conto che gli incarichi con funzioni e responsabilità corrispondenti alla graduazione di settore possono essere conferiti a personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di anzianità in posizioni di ruolo ”.

3. Il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ 1 bis. Il Collegio, a partire da quello in carica al momento dell'approvazione della presente disposizione, rimane in carica sino all'avvenuta approvazione del rendiconto del Consiglio regionale, comprensivo dei rendiconti dei Gruppi consiliari, relativo all'ultimo esercizio finanziario, anche parziale, di ogni Legislatura, anche in caso di eventuale scioglimento anticipato del Consiglio. Ciascun revisore può essere consecutivamente rinnovato una sola volta. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale intervenuto prima del raggiungimento dei trenta mesi di mandato del medesimo, i revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono comunque presentare la loro candidatura. Il regolamento di contabilità definisce le cause di incompatibilità, sostituzione, revocabilità e decadenza, nonché le modalità di funzionamento. ”.

5. La lettera d) del comma 2 ter dell'articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“ d) delle esperienze di direzione prioritariamente maturate presso le Assemblee legislative o presso altre amministrazioni pubbliche con caratteristiche analoghe in termini organizzativi e in termini di attività svolte, o anche presso il settore privato, purché attinenti all'incarico. ”.

Art. 50

(Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)))

1. Gli ultimi due periodi del comma 2 dell'articolo 16 bis della l.r. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

“ In ogni caso, qualora l'incidenza della spesa per il personale assegnato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria al Co.Re.Com. per lo svolgimento delle funzioni delegate sia superiore alle risorse finanziarie provenienti da contributi dell'Autorità per lo svolgimento delle medesime funzioni delegate, le risorse ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione, così come quelle che saranno trasferite al medesimo fine dall'Autorità negli esercizi finanziari successivi, sono destinate a far fronte alle medesime spese per il personale e non è possibile, con tali risorse, finanziare altre tipologie di spesa. Oltre alle spese obbligatorie, l'Ufficio di Presidenza è autorizzato a finanziare con le risorse del bilancio interno del Consiglio regionale eventuali iniziative che coincidano con le finalità istituzionali dell'Assemblea Legislativa e rientrino nei compiti assegnati dalle leggi al Co.Re.Com. ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 16 bis della l.r. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 51

(Disposizione transitoria)

1. Le modifiche alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 17/2016, recate dall'articolo 29 della presente legge, trovano applicazione a far data dal 1° luglio 2022.

Art. 52

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 3, comma 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, commi 1, 2 e 4, e 28 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni;

b) gli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 20/2015 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 53

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51 e 52 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 54

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7.

(2) Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7.

(3) Comma così modificato dall'art. 3 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 10.

(4) Comma così modificato dall'art. 3 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 10.

(5) Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato al 30 giugno 2023 dall'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16.

(6) Comma così sostituito dall'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

(7) Comma inserito dall'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.